

PRESENTAZIONE

Il mio interesse per Teofilo e per la sua Parafrasi è iniziato, alcuni anni fa, del tutto casualmente, a seguito della lettura di una splendida tesi in occasione della mia partecipazione agli esami finali del Dottorato di Pavia. Confesso che già quel primo embrionale contatto con le tante problematiche ancora aperte sulla personalità dell'*antecessor* costantinopolitano e, soprattutto, sul metodo di formazione e sulla natura della sua opera mi ha subito affascinato, sollecitando la mia curiosità e la voglia di approfondire una conoscenza che fino a quel momento era rimasta in vero ad un livello meramente superficiale.

È nata così, come spesso avviene nel nostro mestiere, un'attrazione che è andata sempre più intensificandosi man mano che mi addentravo nella considerazione della sterminata letteratura esistente sul tema, ma che è divenuta fatale soprattutto a seguito della lettura diretta, ripetuta più e più volte, proprio della Parafrasi, lettura che mi ha svelato l'inaspettato spessore culturale di un'opera per lungo tempo troppo spesso ingenerosamente bistrattata in dottrina e comunemente considerata uno zibaldone zeppo di errori ed inesattezze, che peraltro non sarebbe neanche stato scritto personalmente da Teofilo, ma da un suo giovane studente, che avrebbe raccolto e poi pubblicato gli appunti delle lezioni tenute dal professore in aula.

Ebbene, io non credo sinceramente che queste pur con-

solidate *communes opiniones* sulla formazione del testo della Parafrasi e, soprattutto, sul mediocre valore da attribuire all'opera di Teofilo abbiano un reale fondamento. A chi si inoltri senza preconcetti nella lettura del testo non può, infatti, non apparire palese, al di là delle sviste e degli errori che pure certamente non mancano, il livello dell'insegnamento teofilino, quale già impostato nelle Istituzioni imperiali e completato e perfezionato poi nella Parafrasi: il profondo senso della storia che lo pervade e che induce l'*antecessor* a soffermarsi sempre sull'origine e sul divenire storico degli istituti, la cura per l'etimologia delle parole (non di rado frutto peraltro di personali ricerche condotte anche su fonti extragiuridiche), le pregnanti e non sempre facili questioni ed interpretazioni tecnico-giuridiche proposte agli studenti di I anno ancora digiuni di diritto, gli accattivanti esempi attraverso cui garantisce loro la piena comprensione delle fattispecie trattate, le sempre puntuali precisazioni indispensabili a chiarire gli aspetti oscuri o equivoci del $\rho\eta\tau\omicron\nu$ ci forniscono infatti un'inequivocabile attestazione della visione che il Maestro chiaramente aveva della docenza quale strumento essenziale per formare la cultura giuridica dei giovani bizantini, fornire loro cioè, proprio sulla scia del metodo lasciato in eredità dagli antichi *prudentes*, quella preparazione tecnico-giuridica necessaria per addentrarsi poi nei più approfonditi studi previsti dal nuovo programma universitario e, soprattutto, nella lettura e nell'interpretazione delle nuove *leges* in vista dei futuri doveri a cui sarebbero stati chiamati dall'imperatore.

E d'altronde, proprio la ricchezza di contenuti e la profondità dell'insegnamento di Teofilo, quale emerge appunto soprattutto dalla lettura della traduzione e del commento alle *Institutiones* fatti con la Parafrasi, getta a mio avviso piena luce anche sulla personalità del nostro *antecessor*,

evidenziando le ‘tre anime’ che chiaramente convivevano in lui: lo studioso, che proprio sui testi dei giuristi classici aveva condotto la sua formazione professionale, il professore di Costantinopoli, con alle spalle una lunga e consolidata esperienza didattica, ed il compilatore, primo e più insigne collaboratore di Triboniano, da questi chiamato appunto a partecipare alla redazione del *Novus Codex*, delle *Institutiones* e dei *Digesta*. Un’esperienza – soprattutto quest’ultima – che ha contribuito enormemente ad arricchire la cultura giuridica del Nostro e che ha finito inevitabilmente per riversarsi poi anche nella sua quotidiana opera di docenza universitaria e nelle opere didattiche di cui fu rispettivamente coautore e autore, cioè le *Institutiones* e la *Parafrasi*, nelle quali ci sono infatti innumerevoli tracce delle conoscenze acquisite nei tre anni di lavoro appena passati come commissario giustiniano.

E sempre l’articolata esposizione degli argomenti e la complessità della *Parafrasi*, che presenta una struttura linguistica e stilistica volutamente stratificata ed un’accurata dosatura dei mezzi retorici, oltre ad essere intrisa di un elevatissimo numero di parole ed espressioni giuridiche latine, rende a mio avviso difficilmente credibile, soprattutto alla luce di ciò che sappiamo sul livello di conoscenze degli studenti bizantini e sui sistemi di scrittura ed i metodi di insegnamento utilizzati in quel tempo, l’idea per cui un giovane grecofono, ancora digiuno di nozioni giuridiche e con un’inadeguata conoscenza del latino alle spalle, avesse potuto stenografare con tanta precisione e completezza una trattazione così densa ed articolata nei contenuti e così tecnica nel linguaggio giuridico adoperato, e per di più infarcita di continue frasi e citazioni latine, come quella contenuta nella *Parafrasi*; mentre fa apparire più ragionevole, anche alla luce della destinazione meramente didattica dell’opera, del confronto con le caratteristiche di altre simili

opere istituzionali e della sostanziale coincidenza temporale tra il corso tenuto da Teofilo ed i mesi entro cui l'opera fu concepita ed ultimata, la congettura per cui sarebbe stato lo stesso *antecessor* a fissare, sia pure frettolosamente, in un canovaccio i contenuti del nuovo insegnamento che andava conducendo sulle *Institutiones* imperiali pubblicandoli poi alla fine del corso allo scopo di assicurare agli studenti un primo testo base su cui orientarsi nello studio del manuale latino appena ultimato.

Ecco: questa, in estrema sintesi, l'idea che mi sono fatta di Teofilo, della Parafrasi e del metodo di formazione del testo nel corso di alcuni studi dedicati al tema condotti in questi ultimi anni, studi che ho voluto ora riunificare in questo volume, che raccoglie appunto i risultati delle ricerche effettuate in materia. Il primo lavoro è inedito ed è il frutto di una ricerca condotta nell'ambito del PRIN 2010/11, di cui sono responsabile per l'unità di Messina. Gli altri sono già stati pubblicati, rispettivamente, sui *Subseciva Groningana* del 2014, su *SDHI* del 2012 e su *IURA* del 2010.

I

L'INSEGNAMENTO DI TEOFILO TRA ISTITUZIONI E PARAFRASI

*Un significativo esempio di recupero culturale
realizzato attraverso l'uso strumentale dei mezzi
didattici, del linguaggio e della retorica bizantini*

1. Come è noto, quando nel 528 l'imperatore Giustiniano si accinse a riformare le leggi, la popolazione dell'Impero d'Oriente era ormai quasi del tutto grecofona¹. Già dal IV sec., d'altronde, la conoscenza e l'uso del latino erano andati sempre più affievolendosi e, non solo tra il popolo ma anche a corte e negli ambienti sociali più elevati, si colloquiava e scriveva sempre e solo in greco². La

¹ Sul punto, da ultimo, v. C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico. Introduzione al lessico giuridico greco*, in *Introduzione al diritto bizantino. Da Giustiniano ai Basilici* (a cura di J.H.A. Lokin e B.H. Stolte), Pavia 2011, 71; ma, nello stesso volume, cfr. anche J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione. Dalla legislazione di Giustiniano ai Basilica cum scholiis*, cit., 21 s.

² In tal senso cfr. in specie G. MATINO, *Lingua e pubblico nel tardo antico. Ricerche sul greco letterario dei secoli IV-VI*, Napoli 1986, 11 ss. e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua. Conoscenza ed efficacia delle norme in età tardoimperiale*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento II* (a cura di C. Cascione, C. Masi Doria e G. D. Merola), Napoli 2013, 728 s. Sul fenomeno del bilinguismo greco-romano, assai studiato soprattutto dai linguisti e dai filologi, cfr. più in generale, per tutti, E. CAMPANILE, *Le lingue*

maggioranza dei cittadini non era più in grado, dunque, di comprendere e parlare il latino, lingua che resisteva solo in formule stereotipate o come patrimonio di pochi specialisti o delle persone culturalmente più elevate.

Va considerato, inoltre, che il greco non era solo la lingua più diffusa nella pratica, la lingua corrente, ma anche e soprattutto la lingua della cultura, dei letterati, che verso il latino da tempo provavano quasi un senso di fastidio, come lingua pomposa, molesta e tracotante³. Proprio l'uso del latino, infatti, come è noto, fu uno dei tanti motivi di dissidio tra Triboniano e Giovanni di Cappadocia⁴ e, sem-

nell'impero, in *Storia di Roma IV, Caratteri e morfologie*, Torino 1989, 686; F. MONTANARI, *L'impero bilingue. Integrazione e resistenze*, in *Storia di Roma II, L'impero mediterraneo III La cultura e l'impero*, Torino 1992, 581 ss.; R. YARON, *The competitive coexistence of latin and Greek in the Roman Empire*, in *Collatio iuris romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e Anniversaire*, Amsterdam 1995, 657 ss., e, più recentemente, M.J. BRAVO BOSCH, *Il bilinguismo in Roma (dal III sec. a.C. al II d.C.) attraverso le testimonianze delle fonti letterarie*, in *IURA*, 60, 2012, 180 ss. ed ivi precedente letteratura. Alle problematiche legate alle interferenze tra le due lingue sono stati peraltro dedicati il convegno tenutosi a Pisa nel 1987 (cfr. E. CAMPANILE, G. CARDONA, R. LAZZERONI, *Bilinguismo e biculturalismo nel mondo antico, Atti del colloquio interdisciplinare, Pisa, 28-29 settembre 1987*, Pisa 1988), e, per i profili più strettamente giuridici, il Convegno da me organizzato a Siracusa il 16 e 17 maggio del 2012 nell'ambito del PRIN 2008-2010, i cui atti sono ora confluiti nei due volumi su *Modelli di un multiculturalismo giuridico. Il bilinguismo nel mondo antico. Diritto, prassi, insegnamento* (a cura di C. Cascione, C. Masi Doria e G.D. Merola), Napoli 2013.

³ Così C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 72 e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 728 ss.

⁴ Sui complessi e contrastanti rapporti tra Triboniano e Giovanni di Cappadocia, ai quali non fu estranea la problematica linguistica, v. E. STEIN, *Deux questeurs de Justinien et l'emploi des langues dans ses nouvelles*, in *Bulletin de la classe des lettres de l'Académie royal de Belgique*, V série XXIII, 1937, 365 ss.; P. DE FRANCISCI, *Dietro le quinte della compilazione giustiniana*, in *Mélanges Philippe Meylan I*, Lausanne 1963, 6 ss.; T. HONORÉ, *Tribonian*, London 1978, 58 ss.; M.G. BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introdotte alla compilazione giustiniana*, in *Studi*

pre per limitarci agli anni di Giustiniano, vale la pena ricordare che Procopio di Cesarea accusava Giunillo, il *quaestor sacri palatii* che successe a Triboniano, di conoscere unicamente il latino e non le leggi o il greco, rendendosi così ridicolo ai suoi stessi interlocutori⁵. Ma già agli inizi del VI secolo anche Procopio di Gaza, in una lettera ai fratelli, sottolineava la *κόμπος* della lingua romana⁶ e il grammatico Prisciano ne evidenziava la *pompabilitas*⁷.

Nonostante ciò, come si sa, Giustiniano scelse di emanare il *Corpus iuris* in latino.

Comunemente si ritiene che ad indirizzare in questo senso furono soprattutto la formazione latina e l'amore verso la classicità dell'imperatore e del suo più pregiato collaboratore⁸, ma anch'io – come di recente, ad esempio, il Mazzucchi – credo in effetti assai poco ad un «Giustiniano sognatore»⁹.

in memoria di G. Donatuti I, Milano 1973 (ora in Temi e tecniche della legislazione tardo imperiale, Torino 2008, 108 ss.).

⁵ Cfr. *Anektd.* 20. 17 e, su questa fonte, nell'ottica qui considerata, per tutti, C. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 73 e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 729 s.

⁶ Cfr. A. GARZYA-R.J. LOENERTZ, *Procopii Gazaei Epistolae et Declamationes*, Ettal 1963, 27 (*Ep.* 45).

⁷ Cfr. E. KEIL, *Grammatici latini III*, Lipsiae 1859, 419, 8-9. Ancora prima, e cioè nel 381 e nel 390, anche Libanio (rispettivamente in *Or.* 2.43-44 ed *Ep.* 951) ricordava però con fastidio come gli studenti fossero costretti ad andare a Roma e studiare il latino per diventare avvocati o funzionari, concludendo peraltro che proprio questi funzionari risultavano essere i più ignoranti. Su queste preziose testimonianze rimando in specie a C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 72 s. e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 729.

⁸ È questa infatti, come è noto, l'opinione tradizionale, per la quale, da ultimo v., ad esempio, C. MASI DORIA, *Il multiculturalismo giuridico nel mondo romano. Introduzione a una ricerca interdisciplinare*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico I*, cit., XXII.

⁹ Così, infatti, si esprime C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e lin-*

Come il succitato autore suggerisce, potrebbero essere stati determinanti in questa scelta motivi essenzialmente ideologici, nel senso che il latino sarebbe stato uno dei mezzi attraverso i quali l'imperatore sperava di garantire, riaffermandone le radici culturali, l'unità e l'universalità di un impero ormai in via di disgregazione¹⁰.

Certo, è plausibile che il fascino verso la cultura classica ed anche alcune componenti di natura ideologica non siano stati del tutto estranei: ma in verità a me sembra più realistica l'ipotesi che l'imperatore pervenne a questa decisione principalmente per motivi pratici, vale a dire per la necessità di accelerare i tempi e garantire la concreta fattibilità delle opere che aveva in mente di realizzare. Infatti, se avesse chiesto ai commissari di effettuare anche la traduzione in greco delle parti che avevano avuto il compito di curare, avrebbe aggravato e complicato notevolmente il loro lavoro rischiando di vanificare appunto la realizzazione dell'intero ambizioso progetto. Ciò che vale soprattutto per i *Digesta*, per i quali *ab initio* erano stati preventivati addirittura almeno dieci anni di lavoro¹¹ e che si consideravano un *opus desperatum* già così come concepiti, vista l'enorme mole di libri che i commissari dovevano consultare e dai quali dovevano poi essere escerpiti e sistemati i frammenti dei giuristi¹².

A ciò si aggiunga poi che la traduzione in greco dei brani

quistico, cit., 71, che giustamente sottolinea il senso pratico e la determinazione con cui, senza porsi troppi scrupoli, l'imperatore ha perseguito i suoi piani politici e legislativi.

¹⁰ Così C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 74.

¹¹ Come lo stesso Giustiniano confessa in *Tanta* § 12.

¹² V. *Deo Auctore* § 2, dove Giustiniano, nel preannunciare l'avvio dei *Digesta*, definisce espressamente l'impresa che si accingeva a compiere una *res difficilissima, immo magis impossibilis*, una *res* che peraltro nessuno fino a quel momento aveva osato sperare o desiderare.

latini prescelti non sarebbe stata un'operazione agevole da compiere, e non solo perché la lingua greca non aveva un adeguato corrispondente vocabolario giuridico-tecnico a cui attingere¹³, ma anche e soprattutto perché si trattava di rendere comprensibili ai bizantini norme ed istituti estranei all'esperienza giuridica del loro tempo¹⁴: a parte il fatto che si sarebbe dovuta garantire anche una certa uniformità nella trasposizione linguistica, risultato non facile da raggiungere dato il consistente numero dei commissari incaricati.

Certo, per le *Institutiones*, che furono concepite *ex novo* dai compilatori e che erano un'opera abbastanza contenuta quantitativamente, si sarebbe potuto prevedere la loro stesura direttamente in greco: soprattutto tenuto conto della finalità didattica dell'opera e della sua destinazione ai giovani studenti bizantini che si affacciavano agli studi giuridici, da tempo notoriamente ignari del latino, oltre che

¹³ Sulle difficoltà incontrate in proposito dai bizantini a causa della mancanza di un equivalente patrimonio lessicale tecnico in lingua greca e sulle soluzioni adottate al riguardo cfr. in specie G. MATINO, *Lingua e letteratura nella produzione giuridica bizantina*, in *Spirito e forme della letteratura bizantina*, in *Quaderni dell'Accademia Ponteniana* 47, Napoli 2006, 67 e C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 74 ss.

¹⁴ Su ciò cfr. di recente U. LAFFI, *In greco per i Greci. Ricerche sul lessico greco del processo civile e criminale romano nelle attestazioni di fonti documentarie romane*, Pavia 2013, 96 s., che ricorda la preziosa testimonianza offerta in proposito da Modestino in D. 27.1.1.1 (1 *excus.*), il quale, nell'annunciare l'intento di voler esporre le norme romane nella lingua dei greci, espressamente sottolinea la difficoltà di effettuare un tale lavoro di trasposizione linguistica: preoccupazioni – queste – che «non sono un vezzo letterario, né hanno una radice puramente letteraria: esse riflettono non tanto il disagio dello scrittore, quanto quello del giurista, che si accinge al compito di rendere comprensibili al pubblico greco delle regole che potevano apparire estranee alle esperienze giuridiche greche» (così esattamente LAFFI, 97, nt. 170). Sempre tra i più recenti contributi, sul passo di Modestino qui considerato cfr. J.H.A. LOKIN, *Alcune note sul bilinguismo nella legislazione romana*, in *Modelli di un multiculturalismo giuridico*, II, cit., 544 e, nello stesso volume, S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 727.

digiuni di nozioni giuridiche¹⁵. A ciò si aggiunga poi che il numero esiguo dei commissari incaricati di redigere il nuovo manuale (tre, dei quali peraltro solo due plausibilmente fecero il lavoro materiale) avrebbe consentito di ridurre notevolmente i rischi di difformità nella traduzione. Ma in questo caso prevalsero a mio avviso, oltre alla solita esigenza di garantirne la pubblicazione nel tempo più celere possibile, motivi di uniformità rispetto alle altre parti del *Corpus iuris*, nel senso che, una volta scelto di inserire le *constitutiones* ed i *iura* nella loro lingua originaria nel Codice e nei *Digesta*, dovette apparire più opportuno utilizzare il latino anche per quest'ultima parte del complessivo progetto legislativo di Giustiniano.

Pur avendo effettuato questa scelta verosimilmente per i motivi sopra detti, non c'è dubbio però che Giustiniano doveva essere perfettamente consapevole del fatto che i suoi contemporanei non erano comunque più in grado di comprendere la legislazione così come consacrata nel *Corpus iuris*, legislazione che da quel momento in poi peraltro avrebbe dovuto regolamentare la loro vita quotidiana¹⁶. E di questa consapevolezza ci sono vari indizi. Lo confessa apertamente, ad esempio, in I. 3.7.3, laddove ricorda di aver emanato nel 531 la costituzione pervenutaci in C. 6.4.4 sulla successione dei liberti in greco *omnium notione*, affinché cioè fosse comprensibile a tutti¹⁷; e nel 535 nella

¹⁵ Sul bassissimo livello che la conoscenza del latino da parte degli studenti greci aveva raggiunto proprio nel 533 v., in specie, J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 121.

¹⁶ Già da un pezzo, d'altronde, gli imperatori avevano consapevolezza del fatto che, nonostante il latino fosse la lingua del diritto, se volevano farsi comprendere ed ubbidire dovevano legiferare in greco: così v. S. PULLIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 727.

¹⁷ Cfr. I. 3.7.3 *Sed nostra constitutio, quam pro omnium notione Graeca lingua compendioso tractatu habito composuimus, ...*

Nov. 7.1 (*De non alienandis aut permutandis ecclesiasticis rebus immobilis*) ribadisce l'opportunità di servirsi della lingua greca comune affinché tutti gli interessati capiscano, concetto – questo – ripreso ancora una volta poi nella Nov. 66.1.2¹⁸. Ma anche l'aver predisposto una doppia versione della costituzione con cui pubblicò i *Digesta*¹⁹ e della costituzione *Omnem*²⁰ è un chiaro segno del fatto che l'imperatore sapeva di doversi ormai rivolgere in greco ai propri sudditi. E la di poco successiva pubblicazione in greco delle *Novellae*, le nuove leggi imperiali, con cui si ufficializzò definitivamente l'adozione della lingua greca come lingua dell'Impero²¹, conferma più di ogni altra cosa come l'adeguamento linguistico anche nel campo del diritto non fosse più differibile²².

Se così fu, ne consegue allora inevitabilmente che Giustiniano non poteva non sapere anche che la effettiva conoscenza delle nuove leggi passava necessariamente attra-

¹⁸ Su queste fonti, nella prospettiva qui presa in considerazione, cfr., tra gli ultimi, C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 71 ss. e S. PULIATTI, *Nov. Iust. 66 e il problema della lingua*, cit., 728 ss.

¹⁹ Sulla *Tanta-Δέδωκεν* cfr., per tutti, T. WALLINGA, *Tanta-Δέδωκεν. Two introductory Constitutions to Justinian's Digest*, Groningen 1989.

²⁰ Come è noto, tuttavia, mentre ci è stato conservato il testo greco della *Tanta*, per la *Omnem* abbiamo invece soltanto il testo latino: sulla questione cfr., per tutti, M.G. BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustiniana*, cit., 110 ss. ed ora J.H.A. LOKIN, *Alcune note sul bilinguismo nella legislazione romana*, cit., 560 ss.

²¹ Circostanza – questa – cui contribuì forse anche la morte di Triboniano avvenuta nel 542: così v. J.H.A. LOKIN, *Alcune note sul bilinguismo nella legislazione romana*, cit., 567. Sulla redazione in greco della maggior parte delle Novelle cfr. anche M.G. BIANCHINI, *Osservazioni minime sulle costituzioni introduttive alla compilazione giustiniana*, cit., 111 nt. 61.

²² Sulla «forza delle cose» che in pochi anni si sarebbe inevitabilmente imposta v. C.M. MAZZUCCHI, *Il contesto culturale e linguistico*, cit., 74.

verso la loro traduzione e, dunque, che la immediata trasposizione in greco delle varie parti del *Corpus iuris* sarebbe stata un'operazione indispensabile ed ineluttabile al fine di rendere comprensibili e fruibili agli operatori giuridici, agli studenti ed ai cittadini le nuove norme consacrate nella legislazione imperiale. Ma io credo che Giustiniano non solo ne fosse pienamente consapevole, ma lo avesse già a priori messo in conto, come dimostra inequivocabilmente il fatto che, nell'accingersi a pubblicare i *Digesta*, mentre vietò categoricamente qualunque commento alla legislazione appena introdotta minacciando pene severissime²³, autorizzò invece espressamente i *iuris periti a in Graecam vo-*

²³ Cfr. const. *Deo Auct.* § 12 e *Tanta-Δέδωκεν* § 21. Sul divieto di *commentarios applicare*, il cui esatto tenore appare ancora assai controverso in dottrina, cfr. il recentissimo contributo di G. FALCONE, *The Prohibition of commentaries to the Digest and the Antecessorial Literature*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law IX*, Groningen 2014, 1 ss., nel quale forse non a torto l'a. avanza la congettura che la proibizione fosse indirizzata ai giuristi e non ai professori di diritto e avesse lo scopo di vietare «interpretative work similar to that conducted by classical jurist» (35). Sulla questione cfr. comunque, tra gli autori che se ne sono specificamente occupati, F. PRINGSHEIM, *Justinian's Prohibition of Commentaries to the Digest*, in *RIDA*, 5, 1950, 383 ss.; A. BERGER, *The Emperor Justinian's ban upon the commentaries to the Digest*, in *BIDR* 55-56, 1951, 124 ss.; P. PESCANI, *Sul divieto di Giustiniano a commentari del Digesto*, in *Labeo*, 7, 1961, 41 ss.; H.G. SCHELTEMA, *Das Kommentarverbot Justinians*, in *TRG* 45, 1977, 307 ss. (ora in *Opera minora ad iuris historiam pertinentia*, a cura di N. van der Wal, J.H.A. Lokin, B.H. Stolte, Roos Meijering, Groningen 2004, 403 ss.); N. VAN DER WAL-J.H.A. LOKIN, *Histoire, iuris graeco-romani delineatio*, Groningen 1985, 36 s.; WALLINGA, *Tanta-Δέδωκεν*, cit., 107 ss.; M. AMELOTTI, *Giustiniano interprete del diritto*, in *Nozione formazione e interpretazione del diritto: dall'età romana alle esperienze moderne. Ricerche dedicate al professor Filippo Gallo*, I, Napoli 1997, 3 ss.; M. CAMPOLUNGH, *Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano*, II, 1, Perugia 2001, 243 ss.; J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 113 ss.; A. TORRENT, *La fractura justiniana en la producción del derecho. La prohibición de comentar el Digesto y la su ideología positivista*, in *SDHI*, 79, 2013, 193 ss.

*cem transformare sub eodem ordine eaque consequentia, sub qua et voces Romanae positae sunt le leggi giustinianee*²⁴.

2. Tutto ciò considerato, è evidente dunque che il primo problema con cui i commentatori bizantini del *Corpus iuris* dovettero confrontarsi fu appunto quello di rendere comprensibili ai destinatari, non più in grado di capire autonomamente il latino, le leggi di Giustiniano. E tra i primi a dover affrontare questo problema vi fu certamente Teofilo, nel momento in cui, immediatamente dopo la pubblicazione delle Istituzioni imperiali avvenuta nel novembre del 533, si accinse ad iniziare il corso universitario di I anno sul nuovo testo, raccogliendo poi in un compendio gli appunti delle lezioni che era andato via via tenendo²⁵: un'o-

²⁴ Cfr. *Tanta-Δέδωκεν* § 21. Sulla esplicita ammissione delle annotazioni con cui, nello spazio interlineare del testo, sopra ogni parola latina si segnava la corrispondente parola greca, secondo l'uso dei *κατὰ πόδα* greci, v., per tutti, J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 115.

²⁵ Contro la *communis opinio* secondo la quale la Parafrasi deriverebbe dagli appunti delle lezioni svolte in aula dal professore e raccolte da uno studente, che li avrebbe poi riordinati e pubblicati, mi permetto di rinviare al mio recente lavoro apparso sull'ultimo volume dei *Subseciva Groningana* (cfr. C. RUSSO RUGGERI, *Theophilus and the student publisher: a resolved issue?*, in *Subseciva Groningana. Studies in Roman and Byzantine Law*, IX, Groningen 2014, 99 ss.). Quanto all'ulteriore illazione per cui l'opera sarebbe addirittura il risultato della fusione, da parte dello studente editore, di due diversi quaderni di lezioni, corrispondenti alle due fasi dell'insegnamento nelle quali era articolato il corso di Istituzioni (e cioè una prima fase corrispondente alla traduzione del testo latino cui potevano aggiungersi delle *προθεωρία*, ed una seconda fase contenente invece la *παράγραφή* del testo tradotto), sostenuta in specie da H.G. SCHELTEMA, *L'enseignement de droit des Antecessores*, in *Bizantina Neerlandica*, S. B, *Studia*, Fasc. I, Leiden 1970, 18, v. già il bel lavoro di G. FALCONE, *La formazione del testo della Parafrasi di Teofilo*, in *TRG* 68, 2000, 417 ss., alle cui critiche alla tesi di Scheltema, mutando la precedente opinione, hanno ora aderito

pera – questa – destinata sì prevalentemente agli studenti, ma che si indirizzava plausibilmente anche ad un pubblico più ampio, dato il valore legislativo conferito da Giustiniano al manuale il 30 dicembre del 533.

Ebbene, per comprendere appieno la natura ed il valore della complessa operazione di trasposizione linguistica delle Istituzioni effettuata da Teofilo con la Parafrasi, io credo sia necessario preliminarmente riflettere su una circostanza alla quale non sempre è stata data a mio avviso una adeguata considerazione, il fatto cioè che Teofilo fu tra gli autori del nuovo testo istituzionale: anzi, io direi, ne fu il principale degli autori.

Non è questa ovviamente la sede per poter affrontare il controverso problema del metodo di compilazione delle Istituzioni²⁶. Tuttavia, è assai probabile – come è stato convincentemente proposto e come è ormai comunemente acquisito – che Triboniano affidò a Teofilo e Doroteo il compito di provvedere alla materiale redazione del manuale²⁷,

anche J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 126 (ma in tal senso v. anche la prefazione alla nuova edizione della Parafrasi curata da J.H.A. LOKIN, ROOS MEIJERING, B.H. STOLTE e N. VAN DER WAL, *Theophili Antecessoris Paraphrasis Institutionum*, Groningen 2010, XV).

²⁶ Sul quale rimando, per tutti, a G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, in *AUPA*, 45.1, 1998, ed ivi la citazione della precedente dottrina.

²⁷ Sulla circostanza per cui la stesura del manuale sarebbe stata opera dei due *antecessores*, come è noto, vi è da tempo una certa convergenza in dottrina, anche se ancora controversa appare invece l'individuazione delle parti rispettivamente redatte da Teofilo e Doroteo. Per alcuni, infatti, la divisione del lavoro sarebbe avvenuta per libri [tra i principali sostenitori di questa opinione, cfr. P.E. HUSCHKE, *Imp. Iustiniani institutionum libri quattuor*, Leipzig 1867, III-XV, che riferiva il I ed il II libro a Doroteo ed i restanti due a Teofilo, e C. FERRINI, *Delle origini della parafrasi greca delle Istituzioni*, in *AG*, 37, 1886, 175 ss. (= *Opere*, I, Milano 1929, 120 ss.), che viceversa imputava a Teofilo i primi due libri e gli ultimi due a Doroteo],

riservando per sé solo un lavoro di aggiornamento²⁸ o – a mio avviso forse più plausibilmente – di *gubernatio*²⁹: come induce a credere soprattutto (ma non solo) l'osservazione per cui agli inizi del 533 (quando cioè presumibilmente la compilazione delle Istituzioni fu decisa ed avviata) il questore era ancora attivamente impegnato nella direzione dei più complessi lavori dei *Digesta*, che, se pure ormai in fase di ultimazione³⁰, richiedevano comunque an-

mentre per altri autori si sarebbe proceduto per materie (così, ad esempio, R. AMBROSINO, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni giustinianee*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano e di storia del diritto* (Verona 1948), I, Milano 1951, 135 ss.; S. SANGIORGI, *Il metodo di compilazione delle Istituzioni di Giustiniano*, in *AUPA*, 27, 1959, 181 ss.; U. ROBBE, *Su la universitas*, in *Ricerche storiche ed economiche in memoria di C. Barbagallo*, I, Napoli 1967, 539 s. e 660 ss.; G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, cit., 305 ss.).

²⁸ È questa l'ipotesi avanzata per primo da T. HONORÉ, *Tribonian*, London 1978, 189 ss., seguita (e confortata da più sostanziosi argomenti) da G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, cit., 230 ss.

²⁹ L'idea per cui Triboniano avesse svolto un ruolo di coordinamento è d'altronde ancora assai seguita in dottrina: tra gli ultimi, v. A. CENDERELLI, *I giuristi di Giustiniano*, in *RDR*, 4, 2004, http://www.ledonline.it/rivista_dirittoromano/, ora anche in *Scritti romanistici* (a cura di C. Buzzacchi), Milano 2011, 556, il quale peraltro a mio avviso giustamente sottolinea soprattutto il ruolo di *trait d'union* che il questore ebbe tra i commissari e Giustiniano (586 ss.). Ed è soprattutto in questa prospettiva, io credo, che va considerata la tanto sottolineata funzione di *gubernatio* affidata dall'imperatore a Triboniano (v. *Imp.* § 5, *Omnem* § 2 e *Tanta-Δέδωκεν* § 11), il quale, per le *Institutiones* come per tutte le altre opere messe in cantiere e da lui dirette, era fondamentalmente il garante del lavoro dei commissari, nel senso che al questore spettava appunto il compito di controllare, rispondendone davanti all'imperatore, la piena conformità del lavoro dei compilatori ai piani imperiali ed alle minuziose direttive impartite da Giustiniano.

³⁰ Come dimostra senza ombra di dubbio, tra l'altro, proprio la decisione di distaccare due tra i più autorevoli componenti della commissione e fidati collaboratori di Triboniano destinandoli alla compilazione delle *Institutiones*: in tal senso, per tutti, v. P. DE FRANCISCI, *Dietro le quinte della compilazione giustiniana*, cit., 12 s. D'altronde, non si dimentichi che lo

cora una costante vigilanza e non pochi e gravosi adempimenti supplementari³¹. Il che significa che difficilmente egli avrebbe avuto il tempo di attendere contemporaneamente alle incombenze che la stesura del manuale inevitabilmente comportava³². Se così è, ciò significa dunque che

stesso Giustiniano, in *Imperatoriam* § 3, presenta i *Digesta* come un 'opus peractum' (cfr. R. BONINI, *Introduzione allo studio dell'età giustiniana*, Bologna 1977, 48).

³¹ Penso soprattutto al lavoro di revisione finale dell'opera (avvenuto con buona probabilità collegialmente) cui Triboniano e i commissari hanno dovuto attendere prima di presentarne la stesura definitiva all'imperatore. Come esattamente osservava P. DE FRANCISCI, *Dietro le quinte della compilazione giustiniana*, cit., 13, inoltre, secondo quanto disposto dal § 12 della costituzione Δέδωκεν, al momento dell'entrata in vigore dei *Digesta* dovevano già essere state predisposte le copie necessarie per la pubblicazione da parte del *praefectus Urbi* a Costantinopoli e dei prefetti pretori per l'Oriente, l'Illirico e la Libia. «Ora, la trascrizione di queste copie – anche ammettendo la distribuzione del lavoro tra numerosi amanuensi – e la indispensabile revisione di ogni copia devono avere richiesto alcuni mesi: senza dire che, nel frattempo, dovevano essere state trascritte anche copie delle *Institutiones*, cui era attribuito valore legislativo pari a quello delle altre parti della compilazione».

³² Incombenze non da poco, soprattutto da parte di chi, pur essendo imbevuto di cultura classica, certamente non aveva una previa esperienza didattica e, di conseguenza, non aveva quella approfondita conoscenza della precedente letteratura isagogica che l'insegnamento attivo presupponeva. Infatti, solo attenendosi a quanto Giustiniano afferma nel § 11 della cost. *Tanta* [ma il lavoro dei commissari fu in realtà a mio avviso molto più ricco e pregiato: su questo punto, infatti, concordo con M. AMELOTTI, *Appunti su Giustiniano e la sua Compilazione*², II, Torino 1983, 75 ss. *Contra* v., però, A. CENDERELLI, *I giuristi di Giustiniano*, cit., 555 ss., per il quale invece ci si limitò nei fatti ad utilizzare come base il manuale gaiano, cui furono aggiunti apporti di origine esterna e l'aggiornamento], i compilatori delle *Institutiones* avevano dovuto innanzi tutto raccogliere tutte le opere istituzionali degli antichi giuristi, leggerle e trarre da esse tutto ciò che di utile, appropriato ed adeguato ai nuovi tempi avessero trovato in esse, avevano dovuto poi rielaborare il tutto in un discorso unitario e distribuirlo nei quattro libri previsti. A ciò si deve aggiungere infine l'aggiornamento, che certamente imponeva di tener conto non solo delle costituzioni emanate da Giustiniano per apportare correzioni al diritto (secondo quanto prescritto dalla *Tanta*), ma anche di tutte le altre modifiche, legislative e

Teofilo elaborò e scrisse in prima persona una parte consistente del manuale, del quale peraltro certamente condivise (prima) l'impostazione e che sicuramente contribuì (poi) a revisionare, dato che non è verosimile pensare che i commissari non abbiano previamente provveduto a decidere ed impostare in modo uniforme tutto il lavoro da compiere ed a riguardare poi collegialmente l'intera opera prima

non, che nel tempo erano state apportate alla disciplina degli istituti giuridici così come descritti da Gaio e dagli altri giuristi classici. Ora, io non credo sinceramente che Triboniano, ancora tutto proiettato ed attivamente impegnato a garantire l'ultimazione di quell'opera che egli stesso aveva ideato ed insperatamente convinto Giustiniano a realizzare quali erano i *Digesta*, avesse il tempo e la voglia di passare almeno una parte della giornata a leggere le *Institutiones* di Gaio, Ulpiano, Paolo, Modestino etc.: tanto più che due illustri docenti di diritto, da lui stesso non a caso chiamati a collaborare ed esonerati (o comunque alleggeriti) dagli altri compiti cui attendevano, avevano quella esperienza didattica e quella cultura specifica necessarie a condurre a termine tutto il lavoro molto più celermente di quanto avrebbe potuto fare uno come lui, estraneo alla scuola e super impegnato. Certo, si potrebbe pensare che si fosse quanto meno occupato degli interventi giustiniani, con i quali aveva maggiore familiarità: ma, a parte il fatto che – come si è detto – l'inserimento delle costituzioni più recenti non esauriva l'aggiornamento rispetto al sistema classico, aggiornamento che avrebbe dovuto comunque essere curato dai due *antecessores*, e che questi ultimi dovevano inoltre essere abituati a dar conto in aula anche delle ultime novità imperiali, io continuo a credere che Triboniano non avesse né il tempo né la voglia di impegnarsi anche in questo ridotto (ma non per questo meno gravoso) lavoro di integrazione finale dell'opera: ancor più se si considera poi che esso avrebbe dovuto svolgersi una volta conclusasi la stesura del manuale da parte degli altri commissari, cioè presumibilmente nel settembre o nell'ottobre del 533 (visto che le *Institutiones* furono pubblicate nel novembre di quell'anno) e, dunque, proprio nei mesi – sicuramente frenetici – in cui stavano per chiudersi i *Digesta*, con tutto ciò che questo comportava per il Nostro. Peraltro, un sia pur debole indizio contro l'idea per cui gli aggiornamenti giustiniani delle *Institutiones* siano da attribuire a Triboniano potrebbe essere costituito a mio avviso dalle parole celebrative con cui in molti di essi il questore è ricordato (v., ad esempio, I. 1 5.3 e I. 2.23.12). Ora, vero è che ufficialmente è Giustiniano a parlare e vero è che Triboniano era un uomo vanaglorioso (sul punto v. T. HONORÉ, *Tribonian*, cit., 190): ma è davvero credibile che sia stato lo stesso Triboniano ad autocitarsi in maniera così spudoratamente encomiastica?

di sottoporla all'attenzione dell'imperatore. Ma a mio avviso ci sono anche fondati motivi per credere che sia stato soprattutto il nostro *antecessor*, forte della sua lunga esperienza scolastica, a sollecitare e convincere Triboniano³³ (e, per il suo tramite, Giustiniano) dell'improcrastinabile necessità di effettuare anche una revisione dell'ormai invecchiato testo destinato alla didattica elementare; così come ci sono fondati motivi per pensare che lo stesso abbia svolto un ruolo preminente nell'ideazione e nell'impostazione del lavoro, se non addirittura nella sua redazione. Non si dimentichi, infatti, che Triboniano, pur essendo un profondo conoscitore della cultura classica, era però un avvocato, era cioè estraneo all'ambiente della scuola e non aveva dunque alcuna specifica competenza al riguardo; mentre, dei due *antecessores* presenti nella commissione, il Nostro era considerato di sicuro il più esperto ed il più eminente, visto che è il primo a cui Giustiniano si rivolge nella costituzione *Omnem* ed il primo ad essere menzionato nella costituzione *Imperatoriam*³⁴, oltre ad essere con buona probabilità addirittura il responsabile dell'insegnamento

³³ Del quale si era conquistato la fiducia dai tempi del *Codex*, tanto da essere scelto poi tra i primi collaboratori per il Digesto e per le Istituzioni. La mancata partecipazione ai lavori della commissione incaricata di procedere alla II edizione del Codice è dovuta invece plausibilmente all'improvvisa ed immatura morte dell'*antecessor*: una serie di indizi (quali appunto l'assenza di Teofilo nella commissione del *Codex repetitae praelectionis*, il fatto che l'altra sua opera, l'Indice del Digesto, sia rimasta trunca ai libri *de rebus* ed il silenzio della Parafrasi sulle innovazioni legislative emanate in data successiva alle *Institutiones*) fanno pensare infatti con una certa fondatezza che l'*antecessor* sia morto prima dell'avvio della *repetita praelectio* del Codice e, dunque, presumibilmente non oltre la metà del 534 (per questa prevalente opinione e per altre interpretazioni avanzate al riguardo rimando comunque agli autori citati in C. RUSSO RUGGERI, *Teofilo e la spes generandi*, in *IURA*, 58, 2010, 172 nt. 14, cui si aggiunga ora J.H.A. LOKIN-T.E. VON BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 123 s.).

³⁴ Cfr. *Imperatoriam* § 3.

del diritto nell'Impero³⁵. E a ciò può aggiungersi inoltre l'osservazione per cui Doroteo, pur essendo principalmente un docente (appare infatti anch'egli tra i destinatari della costituzione *Omnem* e proprio per la sua ottima fama di insegnante fu richiamato da Berito e coinvolto nella compilazione dei *Digesta* e delle *Institutiones*³⁶), sembra in realtà essersi poi interessato, più che alla sfera didattica, alla prassi giudiziaria ed all'amministrazione, come dimostra la integrale e letterale traduzione dei *Digesta* di cui fu autore, un'opera – questa – che sicuramente non ha né una provenienza né una destinazione scolastica³⁷. Forse non a torto, dunque, anche di recente si è tentato di rivalutare il ruolo ed il peso del contributo offerto proprio dal nostro Maestro alla compilazione giustiniana e l'influenza esercitata già dai tempi del *Novus Codex* su Triboniano da Teofilo, tramite il quale soprattutto, più che attraverso altri, sarebbero prevalse le esigenze scientifiche e didattiche che portarono poi ai *Digesta* e alle *Institutiones*³⁸. E anche se

³⁵ Secondo J.H.A. LOKIN-T.E. VAN BOCHOVE, *Compilazione – educazione – purificazione*, cit., 123, infatti, la circostanza che nel § 9 della costituzione *Tanta*, oltre a ribadire i titoli con cui già qualificava Teofilo nelle altre *leges*, Giustiniano abbia aggiunto *laudabiter optimum legum gubernationem extendentem*, dimostrerebbe che l'*antecessor* era stato ora preposto come «sovrintendente dell'insegnamento giuridico a Costantinopoli».

³⁶ Come Giustiniano stesso ricorda in *Tanta* § 9 ... *et Dorotheum virum illustrem et facundissimum quaestorium, quem in Berytiensium splendidissima civitate leges discipulis tradentem propter eius optimam opinionem et gloriam ad nos deduximus participemque huius operis fecimus ...*

³⁷ Su Doroteo e la sua opera cfr., in specie, F. BRANDSMA, *Dorotheus and his Digest Translation*, Groningen 1996.

³⁸ Cfr. in specie G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano ed il codice giustiniano a confronto*, in *MEFRA*, 125-2, 2013, 91 e nt. 49, la quale ridimensiona il ruolo di Triboniano considerando determinante invece proprio l'apporto di Teofilo, oltre che di Costantino, profondo conoscitore degli uffici e degli archivi imperiali.

Giustiniano rivendica a sé le linee direttive del nuovo manuale imperiale³⁹, è da presumere tuttavia che sia stato appunto principalmente il nostro *antecessor*, del quale da tempo l'imperatore conosceva la *solertia*, la *legum scientia*, la *fides* e – soprattutto – la risalente e fruttuosa esperienza didattica⁴⁰, ad averlo in realtà “guidato” (forse anche per il tramite di Triboniano) nella definizione della natura e dell'impostazione dell'opera. Ma credo che – a meno di non voler addirittura pensare che Teofilo scrisse personalmente tutta la parte portante del manuale, riservando a Doroteo ad esempio l'aggiornamento dell'opera alla luce delle novità introdotte nei *Digesta*, nel Codice e nelle altre costituzioni via via emanate (cosa a mio avviso in sé non incredibile)⁴¹ – sia quanto meno nel complesso assai verosimile l'idea sostenuta da Giuseppe Falcone, e cioè che Teofilo si sia occupato in prima persona soprattutto dei diritti delle persone e delle successioni universali⁴², delle parti cioè “più delicate” del diritto e delle quali lo stesso Teofilo peraltro in PT. 1.2.12 si premura di sottolineare la preminenza⁴³: e non solo per i numerosi indizi puntualmente se-

³⁹ Cfr. *Imperatoriam* § 3.

⁴⁰ Cfr. *Imperatoriam* § 3.

⁴¹ Soprattutto tenuto conto dell'interesse alla pratica giudiziaria e all'amministrazione manifestato, come si è detto, da Doroteo.

⁴² Cfr. G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, cit., 305 ss.

⁴³ Cfr. PT. 1. 2. 12, che ricalca, ma ancora più incisivamente, il corrispondente passo delle Istituzioni. La conoscenza del diritto senza la considerazione delle persone nel cui interesse il diritto è creato è infatti definita da Teofilo non solo insufficiente (εὐτελής), ma addirittura inutile (ἀνόνητος): di conseguenza – egli conclude – ἴδει οὖν περὶ προσώπων εἰπεῖν, cioè bisogna dunque parlare dalle persone, evidenziando ancor più una categoricità che dall'*ac prius videamus de personis* di I. 1.2.12 non emergeva con la stessa intensità. Sulla preminenza del diritto delle persone, ritenuto «al tempo stesso, il principio e la causa efficiente dell'intero ordi-

gnalati dal valoroso collega ed amico palermitano. Più in generale, la lettura della Parafrasi evidenzia infatti chiaramente come, in riferimento alla classificazione delle *res* e alla trattazione delle obbligazioni e delle *actiones*, il Parafraste si attenga maggiormente al ῥητὸν, e, pur vivacizzando ampliando ed arricchendo il testo soprattutto con esempi ed altri espedienti didattici, non si discosti comunque fondamentalmente dal dettato istituzionale⁴⁴. Non così a proposito del diritto familiare e successorio, dove più volte invece integra il testo attraverso corpose proteorie o digressioni su argomenti anche non presenti nel ῥητὸν⁴⁵. Il che potrebbe spiegarsi, a mio avviso, appunto considerando che erano proprio quelle le parti di cui era stato l'autore, le parti cioè per comporre le quali aveva dovuto dunque effettuare un preliminare lavoro di consultazione e di studio del materiale pregresso specificamente esistente in materia, con la naturale conseguenza che questo materiale, seppure non utilizzato per evidenti esigenze di brevità nel manuale, finì inevitabilmente per riemergere in sede di παραγραφή⁴⁶.

namento giuridico», quale traspare, forse mutuata da D. 1.5.2 (1 *iuris epit.*) di Ermogeniano, da questi brani cfr. in specie R. BONINI, *Corso di diritto romano. Il diritto delle persone nelle Istituzioni di Giustiniano. I titoli III-X*, Rimini 1984, 16 ss.

⁴⁴ Emblematico il titolo I del II libro, secondo Falcone imputabile appunto a Doroteo (v. G. FALCONE, *Il metodo di compilazione delle Institutiones di Giustiniano*, cit., 323 ss.).

⁴⁵ V., a titolo meramente esemplificativo, la lunga digressione sui *deditici* contenuta in PT. 1.5.3 e tratta con buona probabilità da Gai 1.13-15, la interessante proteoria aggiunta alla chiusa del § 3 di I. 1.5 sui modi di manumissione conosciuti a Roma e la pregnante spiegazione del *postliminium* fornita agli studenti in PT. 1.12.5.

⁴⁶ Interessanti in quest'ottica sono anche alcune spiegazioni etimologiche non presenti nel ῥητὸν fornite da Teofilo nella Parafrasi, che dimostrano ulteriormente come il Nostro avesse una più ampia conoscenza delle fonti (non solo giuridiche, ma anche letterarie) rispetto a quella che emerge